

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1794

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CARBONELLA**

Riconoscimento della « patente europea pizzaioli »

*Presentata il 10 ottobre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’immagine del nostro Paese nel mondo è affidata non soltanto al patrimonio artistico-culturale e paesaggistico, ma anche alla cucina italiana, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo oggi, ancor più, come « dieta mediterranea ».

In particolare, la pizza rappresenta l’alimento tradizionale della gastronomia italiana, elemento di riferimento della ristorazione soprattutto italiana ed anche europea.

La presente proposta di legge intende regolamentare la professione di coloro che materialmente preparano, cucinano la pizza.

Infatti, la preparazione della pizza è un’arte ed occorre una formazione specialistica per diventare dei professionisti della sua manipolazione.

Oggi la figura professionale del pizzaiolo non ha una regolamentazione giu-

ridica in ordine al suo percorso formativo, ed è singolare che ciò avvenga nel nostro Paese, da sempre attento e all’avanguardia nel certificare la qualità e la sanità dei prodotti alimentari.

La presente proposta di legge si prefigge l’obiettivo di colmare tale lacuna, attraverso l’istituzione di una « patente europea pizzaioli » nonché di un albo della categoria.

La proposta di legge consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 regolamentano il riconoscimento e il rilascio della patente europea pizzaioli, indicando dettagliatamente il percorso formativo obbligatorio dell’aspirante pizzaiolo.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono l’albo professionale pizzaioli italiani e dettano le norme relative all’iscrizione all’albo stesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riconoscimento e finalità).*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce la patente europea pizzaioli (PEP), di cui all'articolo 2, quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza.

## ART. 2.

*(Rilascio della patente europea pizzaioli).*

1. La patente europea pizzaioli è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.

2. Al fine di ottenere la patente europea pizzaioli e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno 120 ore, così articolato:

- a) 60 ore di pratica in laboratorio;
- b) 20 ore di lingua straniera;
- c) 20 ore di scienza dell'alimentazione;
- d) 20 ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica, davanti a una apposita commissione di esperti nominata, di volta in volta, dal Ministero della pubblica istruzione.

4. La patente europea pizzaioli ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è rinnovata; tuttavia, qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione presso una azienda del settore, la patente è automaticamente rinnovata.

5. Coloro che esercitano la professione da almeno tre anni, documentabile o con l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con l'assunzione presso una ditta, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda per ottenere la patente europea pizzaioli, dopo aver superato un esame pratico-teorico.

#### ART. 3.

##### *(Istituzione dell'albo professionale pizzaioli italiani).*

1. È istituito l'albo professionale dei pizzaioli italiani, di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli.

3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti all'albo.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine e ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.

#### ART. 4.

##### *(Condizioni e modalità per l'iscrizione all'albo).*

1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli professionisti, in pos-

nesso della patente europea pizzaioli ai sensi dell'articolo 2 che abbiano presentato la relativa domanda al Consiglio nazionale dell'ordine.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'ordine delibera l'iscrizione all'albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti.

3. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

